

NORMATIVA

CORONAVIRUS

6 maggio 2020

Proroga di alcune scadenze ECHA per difficoltà legate alla pandemia

In breve

L'ECHA ha pubblicato sulla pagina dedicata al COVID-19 del suo sito l'informativa riguardante la proroga di alcune scadenze per l'industria vista la possibile difficoltà nel rispettare determinate scadenze associate alle decisioni dell'ECHA.

TES/PRO 158/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Notizia dall'ECHA

L'ECHA con una notizia pubblicata il 4 maggio sul sito di ECHA⁽¹⁾, nella pagina dedicata al COVID-19, considerato che, in queste circostanze eccezionali, le imprese potrebbero non disporre di risorse umane o finanziarie o potrebbero avere difficoltà tecniche nel rispettare determinate scadenze associate alle decisioni dell'ECHA.

Pertanto ha deciso di estendere alcune scadenze specificando che le imprese interessate sono state informate direttamente di tali proroghe dalla fine di marzo.

Le proroghe riguardano una serie di processi legati al REACH⁽²⁾ e una proroga di una scadenza del PIC⁽³⁾ (vedere Circolare TES/PRO 88/20).

Processi che godono di una proroga

I processi coinvolti sono i seguenti:

- Verifica della completezza tecnica dei fascicoli di registrazione

Le imprese che inizialmente non sono riuscite a fornire una registrazione completa e hanno avuto un termine ultimo per la presentazione delle informazioni all'ECHA tra marzo e maggio 2020, avranno altri due mesi per finalizzarle.

- **Controllo di completezza rivisto per i fascicoli di registrazione**

L'estensione del controllo di completezza tecnica per includere la relazione sulla sicurezza chimica è stata rinviata da aprile a ottobre 2020. In merito a tale aspetto si segnala che l'ECHA da metà aprile avrebbe infatti dovuto cambiare la modalità relativa al controllo di completezza: in particolare tale controllo sarà esteso alle relazioni sulla sicurezza chimica e sarà più puntuale per quanto riguarda gli endpoint chiave per il rischio. L'estensione del controllo di completezza al rapporto sulla sicurezza chimica dovrebbe consentire una migliore prioritizzazione delle sostanze nei processi di azioni normative da parte delle Autorità, migliorare la diffusione delle informazioni sull'uso e migliorare il punto di partenza per un'adeguata comunicazione nella catena di approvvigionamento.

- **Termine per ulteriori informazioni sulle richieste di riservatezza**

Le imprese avranno altri due mesi per fornire informazioni se hanno presentato richieste di riservatezza all'ECHA conformemente al regolamento REACH e sono state invitate a fornire ulteriori informazioni con una scadenza finale tra marzo e maggio 2020.

- **Commenti su progetti di decisione nella valutazione delle sostanze o dei fascicoli**

Le imprese che ricevono progetti di decisione dall'ECHA, che richiedono ulteriori informazioni sulla loro registrazione o sul prodotto chimico registrato, avranno a disposizione altri 30 giorni per fornire commenti. Questi progetti di decisione sono quelli emessi a seguito di un esame delle proposte di sperimentazione ai sensi del REACH (Articolo 40), un controllo di conformità (Articolo 41), la valutazione del fascicolo (Articolo 42, paragrafo 1) e la valutazione della sostanza (Articolo 46). L'estensione si applica solo ai commenti ai sensi dell'Articolo 50, paragrafo 1.

Tutte le altre scadenze come ad esempio quella fissata nella decisione adottata dall'ECHA per fornire le informazioni richieste, non sono oggetto delle disposizioni di posticipo di cui sopra. In caso di difficoltà a rispettare le scadenze per tali procedure, le imprese dovrebbero seguire le istruzioni descritte nella "Domanda e risposta 1061" riportata sul sito di ECHA.

Altre proroghe

Anche se non legate a processi l'ECHA ha predisposto le due seguenti proroghe:

- 1) **Fatture alle aziende:** Le imprese che ricevono fatture dall'ECHA con una scadenza tra metà marzo e la fine di aprile 2020 hanno una scadenza prorogata fino al 30 maggio 2020 per pagare le fatture. Le imprese sono state informate direttamente unitamente alle fatture inviate.
- 2) **Decisioni di autorizzazione - programma di monitoraggio:** Le imprese che hanno ricevuto una decisione della Commissione in merito a una domanda di autorizzazione dichiarando che è necessario stabilire un programma di monitoraggio con le prime misurazioni da effettuare entro la primavera del 2020, devono contattare le Autorità nazionali preposte all'applicazione e chiedere loro come affrontare la situazione.

Note

(1) Agenzia europea per le sostanze chimiche

(2) Regolamento 1907/2006

(3) Regolamento 649/2012